

proprietario di bestiame (cfr. il messaggio 26 marzo 1991 proponente la modifica dell'art. 6 LCAA proprio per far chiarezza su questo aspetto in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1991, vol. 2, pag. 684 segg., e il relativo rapporto 17 luglio 1991, ibidem, pag. 688 segg.). Ora, dall'esame degli atti della presente procedura e di quella pregressa, in cui il Consiglio di Stato ha annullato la delibera dell'affitto a G. e F. L., risulta che il ricorrente si occupa - non è però dato di sapere in che misura (esclusiva, principale od accessoria) - di animali di terzi: non è pertanto certo che egli possa essere considerato titolare di un'azienda agricola con bestiame giusta la surricordata disposizione legale. 3.2. Nelle osservazioni al ricorso l'ufficio patriziale ha precisato di aver frattanto deciso di rinunciare ad affittare l'alpe e di gestirla in prima persona, assumendo come dipendente il cittadino italiano A.B. di _____, unico partecipante al concorso per l'affitto. Il difetto di delibera su questo oggetto costituirebbe un ulteriore motivo di irricevibilità del ricorso in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 LCAA. Non avendo partecipato al concorso per l'aggiudicazione dell'affitto al ricorrente è inoltre preclusa la possibilità di censurare l'abbandono della relativa procedura ad opera dell'autorità patriziale. 4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6, 7, 8 LCAA; 12, 146 LOP; 3, 18, 28, 43, 46 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 400.--, è posta a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.